

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.**

**Art. 19**

*(Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 12/2002 )*

1. Dopo l' articolo 19 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

**<<Art. 19 bis**

*(Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )*

**1.** L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

**2.** L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

**a)** esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;

**b)** provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

**c)** provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

**d)** cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

**e)** adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..>>.